

Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 12 ottobre 2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.- COSTITUZIONE SHORT LIST

SOMMARIO:

- art.1 **Oggetto ed ambito di applicazione**
- art.2 **Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune**
- art. 3 **Requisiti per l'inserimento nell'elenco**
- art. 4 **Iscrizione nell'Elenco**
- art. 5 **Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**
- art. 6 **Condizioni**
- art. 7 **Corrispettivo**
- art. 8 **Cancellazione dall'elenco**
- art. 9 **Registro**
- art. 10 **Pubblicità**
- art. 11 **Norme di rinvio**

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°50/2016 disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Montecorice degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono inclusi nella presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali.

ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta

è demandata al Responsabile dell'Area Affari Legali e Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Affari Legali e Contenzioso, di avviso pubblico da pubblicarsi all'Albo on line.

L'elenco così formato avrà valore fino al 31 dicembre 2019. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il **30 marzo** di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione di modulistica disponibile sul sito comunale.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Dandone adeguata motivazione il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi, ritenuti dalla Giunta Comunale e dal Responsabile dell'Area Affari Legali, di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia o cattedratici, rispettando comunque i principi di cui agli artt. 4 e 17 del D.Lgs. N°50/2016, e fermo restando i limiti tariffari.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n°39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati (da almeno 2 (due) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso amministrativo);
- essere in possesso di polizza assicurativa per la RC professionale.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione e nei due anni precedenti, abbiano (o abbiano avuto) in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro

il comune di Montecorice. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4 Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione della sezione (max. 1) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- L'assenza di cause ostative (inconferibilità, incompatibilità ecc.) a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- n. codice fiscale e n. partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare, per almeno un biennio dalla data di cessazione dell'incarico di rappresentanza e difesa, incarichi legali e/o incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Montecorice o in conflitto con gli interessi del comune;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

e) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alle eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati nonché parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

f) dichiarazione di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

g) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale su relazione del Responsabile dell'Area a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. La mancata deliberazione in Giunta comunale si intenderà come decisione di non costituirsi in giudizio.

La procura alle liti viene sottoscritta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Affari Legali e Contenzioso individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni (in relazione alla materia, peculiarità ed al contenuto della questione da trattare) ed esperienze (in relazione alla difficoltà ed al valore) risultanti dal curriculum;
- casi di consequenzialità (es. gravami), complementarietà o connessione con altri incarichi precedentemente conferiti;
- svolgimento di incarichi analoghi in favore dell'Ente conclusi positivamente;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico.

In via residuale:

- miglior parcella praticata (a tal fine potranno essere richiesti almeno due proposte di parcella);
- rotazione, a parità dei requisiti sopra indicati;

In ogni caso è escluso l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Montecorice per effetto di incarichi professionali di cui al presente Regolamento.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

Nel caso in cui vengano conferiti incarichi congiunti a più avvocati, in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio, l'atto sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che viene determinato ed accettato dal legale nominato come disposto nel successivo articolo;

d) obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre eventuali transazioni, gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale. (Per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del Servizio interessato *rationae materiae* a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, *dell'an debeatur* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente. Ogni transazione dovrà essere comunque autorizzata dalla Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo corredato da idonea relazione formulata dal Responsabile del Settore interessato *rationae materiae*).

L'atto così formulato verrà comunicato al legale individuato che dovrà restituirne copia firmata per accettazione ed assumerà, così, valore di contratto d'opera professionale.

ART. 7 Corrispettivo

Normalmente e, di regola, saranno applicati e corrisposti i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, oltre spese generali, CNA, IVA e spese non imponibili (es. contributo unificato ecc.).

In caso di ricorso amministrativo con istanza cautelare non vi sarà alcun compenso aggiuntivo mentre, in caso di presentazione di motivi aggiunti, in considerazione della maggiore attività legale richiesta, l'importo determinato è maggiorato del 20%.

In caso di particolare complessità ed importanza della questione da trattare, da dichiararsi e valutarsi in Giunta Comunale congiuntamente al Responsabile dell'Area Affari Legali, potranno essere raggiunti ed applicati i parametri medi ridotti del 30% di cui al D.M. 55/2014.

Tuttavia, potrà essere proposto, dal legale interpellato, un compenso forfettario slegato dai parametri forensi (al di sotto dei minimi tariffari). Il compenso così richiesto costituirà criterio valutativo per l'assegnazione dell'incarico, a parità degli altri requisiti di cui all'art. 5.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se inferiore a quanto pattuito, se superiore la differenza sarà corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla controparte soccombente la somma.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico, potrà essere riconosciuto l'anticipo delle spese vive (contributo unificato, iscrizione a ruolo ecc.) ed un anticipo, sulle voci di spese processuali del grado di giudizio in corso corrispondente al 20% della somma pattuita relativa al compenso professionale.

Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

ART. 8 Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- su istanza del richiedente;

ART. 9 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza è istituito un " Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Ufficio Affari Legali.

ART. 10 Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo on line, sezione avvisi e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura dell'Ufficio Affari Legali, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.